



**Comune di Galliera**  
*Provincia di Bologna*

**ORDINANZA**

**n. 4 del 08/03/2025**

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER IL CONTROLLO DELLA NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS) IN AMBITO PUBBLICO E PRIVATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALLIERA (BO)**

Emessa da: SINDACO

A firma di: ZANNI STEFANO

Soggetti destinatari: COMANDO POLIZIA LOCALE UNIONE RENOGALLIERA C/O CASELLA POSTALE57 -  
STAZIONE DEI CARABINIERI DI GALLIERA - VIA DELLA PACE 4 - 40015 GALLIERA (BO)  
COMANDANTE GRUPPO CARABINIERI FORESTALE DI BOLOGNA E FERRARA -  
CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA U.O. VIGILANZA STRADALEE SANZIONI - VIA PEGLION 21 - 40128 BOLOGNA (BO)  
CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA - VIA SANTO STEFANO 56 - 40125 BOLOGNA (BO)  
ATC BOLOGNA - - 40100 BOLOGNA (BO)  
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA - VIA CASTIGLIONE, 29 29 - 40124 BOLOGNA (BO)  
PREFETTURA DI BOLOGNA - - 40100 BOLOGNA (BO)  
CITTADINI DIVERSI - - 40015 GALLIERA (BO)



*Comune di Galliera*  
*Provincia di Bologna*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

## IL SINDACO

Vista la normativa comunitaria:

- decisione del Consiglio d'Europa 93/626/CEE che vieta di introdurre specie esotiche o se del caso ne chiede il controllo o l'eliminazione se minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie (allegato A, Art. 8 – h);
- raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 77/1999 che include la nutria tra le 100 specie aliene più pericolose a livello mondiale (IUCN Report);
- regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie;

Vista la normativa nazionale:

- art. 19 della Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” che prevede per le Regioni la facoltà di adottare piani di limitazione della specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la gestione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, a condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna selvatica (ISPRA) abbia verificato l'inefficacia della messa in atto di metodi ecologici. I piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori di fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;
- art. 11 comma 12 bis del D.L. n. 91/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilascio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravati sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” ha escluso le nutrie, al pari delle talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della Legge 157/1992, modificandone l'art. 2 comma 2;
- art. 7 comma 5 lettera a) della Legge n. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo delle risorse naturali” che prevede, fermo restando l'esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica (art. 2), l'applicazione dell'art. 19 della Legge 157/1992 per le modalità d'intervento atte al controllo della stessa finalizzato all'eradicazione;

Vista la normativa regionale:

- art. 16 della L.R. n. 8/1994 , modificato dalla L.R. n. 1/2016, a norma del quale i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna ed essere attuati da soggetti indicati all'art. 19 della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 760/1995 che indica le modalità di cattura e soppressione dei soggetti oggetto di controllo numerico;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 536/2015, approvata ai sensi della L.R. n. 5/2005, e in particolare l'art. 12 comma 2 che ha demandato ai Comuni l'attivazione di piani di controllo di muridi e altri infestanti quali la nutria;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/2016 che, a seguito dell'approvazione della Legge n. 221/2015, ha disposto di dare continuità ai piani comunali approvati ai sensi della sopracitata deliberazione n. 536/2015 fino all'approvazione di un piano di controllo della nutria redatto dalla Regione, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 551/2016, così come modificata con deliberazione n. 111/2018, con la quale è stato approvato il "Piano regionale di controllo della nutria (*Myocastor coypus*), di durata quinquennale;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 546 del 19/04/2021 "Piano regionale per il controllo della nutria (*Myocastor coypus*). Periodo 2021-2026 (di seguito DGR n. 546/2021);

Considerato che:

- la situazione venutasi a creare a seguito del cambiamento continuo e repentino della disciplina atta al contenimento della popolazione della nutria ha impedito un'attività regolare di controllo, per cui si è manifestata una grande proliferazione della stessa;
- il reticolo idrografico nel territorio comunale di Galliera (BO) è costituito da numerosi scoli di bonifica e capifossi che si sviluppano anche all'interno del territorio urbanizzato e che rappresentano delle corsie preferenziali per l'ingresso della nutria nei centri abitati, con conseguenti rischi di carattere igienico- sanitario legati alla propagazione di alcuni parassiti e agenti patogeni nei confronti dell'uomo;
- il reticolo idrografico nel territorio comunale di Galliera (BO), che è costituito da scoli e canali arginati o in trincea, si sviluppa spesso in fregio o perpendicolarmente ad arterie stradali e conseguentemente, la presenza di nutrie può creare situazioni di potenziale pericolo per la circolazione stradale, sia in relazione a possibili cedimenti del rilevato stradale ascrivibili a collasso delle tane, sia alla presenza di questi animali sulla carreggiata;
- che la popolazione di questo animale alloctono entra in competizione con l'avifauna locale alterando la biocenosi e gli ecosistemi con la distruzione di nidi, di uova e pulcini;
- che la nutria, essendo un roditore essenzialmente erbivoro, si rende responsabile di elevati danni alle coltivazioni agricole del territorio, come si evince dai grafici riportati sul vigente piano regionale di controllo;

Dato atto che:

- sono state ricevute numerose segnalazioni da cittadini residenti del capoluogo e delle frazioni in merito alla presenza di tali animali in prossimità dei centri abitati, i quali minacciano l'igiene e la sanità pubblica, nonché la tenuta spondale dei corsi d'acqua interessati;
- le finalità perseguite con la Delibera della Giunta Regionale n. 546 del 19/06/2021 mirano al controllo eradicativo della nutria - distinguendo tra aree urbane ed altre extraurbane - attuato con interventi di limitazione capillari e continui, con il coinvolgimento di tutti i soggetti attivi interessati a diverso titolo alle difese idrauliche, e in particolare sui sistemi arginali con il coinvolgimento diretto dei Gestori delle opere idrauliche tra cui i Consorzi di Bonifica, Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (Bacino Reno);

Considerato inoltre che:

- il controllo della fauna è un'attività gestionale del tutto distinta dall'attività venatoria, dalla quale si discosta per i fini, i modi, i mezzi, i tempi ed il personale con cui può essere attuato (legge n. 157/1992 art. 19);
- l'attuazione dei piani di controllo di cui all'art. 19 della legge n. 157/1992, è ritenuta un servizio di pubblica utilità e, di conseguenza, il personale coinvolto opera nell'interesse pubblico. L'intralcio o l'interruzione volontaria di tale attività è da considerarsi, pertanto, "interruzione di un servizio di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 340 c.p.p.;
- si ritiene utile, qualora sia possibile, anche in relazione alle dotazioni, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o foto-sorveglianza in prossimità delle gabbie trappola;
- il metodo preferenziale di cattura è quello con gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura a vivo, metodo selettivo ed efficace che può essere esercitato per tutto l'anno. Le gabbie devono con apertura singola o doppia (ai due estremi) con

meccanismo a scatto collegato a esca alimentare (mela o granturco) preventivamente dotate di matricola identificativa apposta a cura della Città Metropolitana o dagli operatori di ditte specializzate nel settore e appositamente incaricate;

- la cattura mediante gabbie-trappola identificabili può essere effettuata:
  - dagli agenti della Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna e suoi coadiutori abilitati;
  - dai Carabinieri forestali;
  - dagli Agenti di Polizia Locale dei Comuni muniti di licenza di caccia;
  - dal personale degli Enti delegati alla tutela delle acque ma già abilitati dalla Città Metropolitana di Bologna o dalla Regione;
- il Comune, in base al "Protocollo sperimentale di salvaguardia idraulica, ambientale, agricola e sanitaria per il contenimento della nutria nel comprensorio del Consorzio della Bonifica Renana" sottoscritto in data 20/12/2022, può incaricare il Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna delle operazioni di controllo, anche in area urbana;
- il Comune (ai sensi del punto 4 lettera f della DGR n. 546/2021) e i responsabili d'impresa o comunque di suolo privato possono incaricare le operazioni di controllo - in area urbana - a imprese di disinfezione o pest control che hanno l'obbligo di operare con personale in possesso di attestato di coadiutore abilitato nel rispetto delle modalità e dei metodi previsti dal "Piano Regionale per il controllo nella Nutria (*Myocastor coypus*)" vigente.

Evidenziato:

- che le gabbie - trappola attive devono essere controllate almeno una volta al giorno, al fine di non provocare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare l'eventuale presenza di specie non bersaglio;
- che le specie non bersaglio dovranno essere prontamente liberate;
- che eventuali catture di specie esotiche invasive dovranno essere seguite le disposizioni previste dalle norme vigenti;
- che l'utilizzo delle gabbie date in concessione deve esser fatto con diligenza senza cederle a terzi non autorizzati dalla Città Metropolitana di Bologna, alla quale va comunicato ogni episodio di sottrazione, furto o danneggiamento oltre alla denuncia tempestiva di tali episodi all'Autorità di Pubblica Sicurezza per il relativo seguito di competenza;
- che la soppressione con metodo eutanascico degli animali catturati con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura mediante:
  - sparo con arma da fuoco con canna ad anima liscia di piccolo calibro;
  - sparo con dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule e calibro pari a 4,5 per i quali non è richiesto il porto d'armi e licenza di esercizio venatorio (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362);
- che l'attività di cui al punto precedente deve essere effettuata da maggiorenni, il trasporto dell'arma deve essere fatto con la massima diligenza, con l'arma scarica immessa nella custodia per l'unica finalità dell'idoneo utilizzo di mezzo eutanascico atto alla soppressione delle nutrie catturate;
- che sperimentalmente, in un ambito ristretto, territorialmente isolato, e all'esterno del Piano di controllo Regionale, può essere condotta un'attività di controllo della riproduzione della nutria tramite sterilizzazione chirurgica o vaccini immuno-contraccettivi in un attento schema che identifichi un'idonea area di studio e di attività in un disegno di campionamento che permetta un'analisi statistica dei risultati conseguiti;
- che i soggetti incaricati della manipolazione delle nutrie e delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia;
- che lo smaltimento delle carcasse dovrà essere effettuato in osservanza di quanto stabilito al punto 6 della DGR n. 546/2021;

- che gli esecutori degli interventi di cui sopra dovranno attenersi agli obblighi informativi stabiliti dalla Regione Emilia Romagna e richiesti dal Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna.

Ritenuto che per contrastare il fenomeno della presenza e dell'attività della nutria, al fine di contrastare i rischi di carattere igienico-sanitario legati alla propagazione di alcuni parassiti e agenti patogeni nei confronti dell'uomo, nonché di carattere idraulico legati al cedimento delle sponde del reticolo idrografico del territorio comunale di Galliera (BO), il Comune effettuerà, tramite il Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna, interventi atti al controllo degli individui e al loro allontanamento.

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati ed in particolare alle imprese ed ai responsabili dei Consorzi di Bonifica relativamente al reticolo idrografico territoriale, aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno.

Considerato che i rilievi e le segnalazioni dei cittadini, dei tecnici comunali, degli operatori della Città Metropolitana di Bologna e dei Consorzi di Bonifica, hanno reso noto che nel territorio di questo Comune è presente una popolazione significativa di nutrie;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento fino all'avvenuta eradicazione dell'animale sul territorio comunale;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede attraverso i siti istituzionali ad informare sul corretto comportamento da adottare quando si venga in contatto o si avvisti un esemplare di nutria;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale 19 aprile 2021 "Piano Regionale per il controllo della Nutria (*Myocastor coypus*). Periodo 2021-2026, quale disciplina generale delle attività oggetto del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il "Protocollo sperimentale di salvaguardia idraulica, ambientale, agricola e sanitaria per il contenimento della nutria nel comprensorio del Consorzio della Bonifica Renana" sottoscritto in data 20/12/2022;

## **ORDINA**

ai fini della prevenzione di inconvenienti di carattere idraulico, ambientale, agricolo e sanitario interessanti il territorio urbanizzato del Comune di Galliera (BO), ascrivibili alla nutria, le azioni e le procedure di controllo di seguito riportate:

1. nei centri abitati od agglomerati urbani, in caso di formazione di famiglie di nutrie, l'esecuzione di interventi atti alla cattura con gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura a vivo, quale metodo selettivo ed efficace da esercitare per tutto l'anno; Tali gabbie devono essere predisposte con apertura singola o doppia (ai due estremi) con meccanismo a scatto collegato a esca alimentare (mela o granturco), preventivamente dotate di matricola identificativa apposta a cura della Città Metropolitana di Bologna o dagli operatori di ditte specializzate nel settore e appositamente incaricate;

2. la cattura mediante gabbie-trappola identificabili dovrà essere effettuata solamente:
  - dagli agenti della Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna e dai suoi coadiutori abilitati;
  - dai Carabinieri forestali;
  - dagli Agenti di Polizia Locale dei Comuni muniti di licenza di caccia;
  - dal personale degli Enti delegati alla tutela delle acque ma già abilitati dalla Città Metropolitana di Bologna o dalla Regione Emilia Romagna;
  - dalle imprese di disinfestazione o pest control, appositamente indicate, che hanno l'obbligo di operare con personale in possesso di attestato di coadiutore abilitato, nel rispetto delle modalità e dei metodi previsti dal "Piano regionale per il controllo della nutria (*Myocastor coypus*) vigente;
3. le gabbie-trappola attive devono essere controllate almeno una volta al giorno, al fine di non provocare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare l'eventuale presenza di specie non bersaglio;
4. le specie non bersaglio dovranno essere prontamente liberate;
5. nel caso di cattura di specie esotiche invasive, dovranno essere seguite le disposizioni previste dalle norme vigenti;
6. l'utilizzo delle gabbie date in concessione deve essere svolto con diligenza senza cederle a terzi non autorizzati dalla Città Metropolitana di Bologna, alla quale va comunicato ogni episodio di sottrazione, furto o danneggiamento, oltre alla denuncia tempestiva di tali episodi all'Autorità di Pubblica Sicurezza per il relativo seguito di competenza;
7. la soppressione con metodo eutanascico degli animali catturati con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura mediante:
  - sparo con arma da fuoco con canna ad anima liscia di piccolo calibro (360 Flobert calibro 8);
  - sparo con dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule e calibro pari a 4,5 per i quali non è richiesto il porto d'armi e licenza di esercizio venatorio (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362);
8. l'attività di cui al punto precedente deve essere effettuata da maggiorenni, il trasporto dell'arma deve essere fatto con la massima diligenza, con l'arma scarica, immessa nella custodia per l'unica finalità dell'idoneo utilizzo di mezzo eutanascico atto alla soppressione delle nutrie catturate;
9. la nutria abbattuta può essere smaltita da parte dell'abbattitore mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi con un minimo di profondità di metri 1 (uno), qualora non sia possibile il seppellimento della carcassa la stessa è classificata come materiale di categoria 2 (art.9, lettera f), punto i) del Regolamento CE n. 1069/2009 e smaltita secondo le modalità riportate all'art. 13 del medesimo Regolamento;
10. sperimentalmente può essere condotta un'attività di controllo della riproduzione della nutria in collaborazione con Università Veterinaria di Bologna tramite sterilizzazione chirurgica o vaccini immunocontraccettivi in un attento schema che identifichi un'idonea area di studio e di attività in un disegno di campionamento che permetta un'analisi statistica dei risultati conseguiti;
11. gli esecutori degli interventi di cui sopra dovranno attenersi agli obblighi informativi stabiliti dalla Regione Emilia Romagna e richiesti dal Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna.

12. in caso di necessità, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna e/o i coadiutori abilitati potranno sempre effettuare azioni di controllo con la modalità dello sparo con le armi in dotazione senza limitazione di luogo, tempo ed ambito.

### **ORDINA INOLTRE**

che al di fuori del centro abitato potrà essere effettuato l'abbattimento diretto della nutria con arma da fuoco, e che lo stesso potrà essere svolto esclusivamente:

- dalla Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna, oltre che dai Carabinieri Forestali e dagli Agenti di Polizia Locale dei Comuni muniti di licenza di caccia;
- da coadiutori titolari di licenza di caccia abilitati ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994 dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità;
- dagli agricoltori o loro dipendenti, in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio e licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità nel perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione, dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità;
- da cacciatori durante l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario.

Ogni operatore deve essere dotato di adeguata copertura assicurativa.

### **INCARICA**

- ai sensi del "Protocollo sperimentale di salvaguardia idraulica, ambientale, agricola e sanitaria per il contenimento della nutria nel comprensorio del Consorzio della Bonifica Renana" sottoscritto in data 20/12/2022, il Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna delle operazioni di controllo della Nutria, tramite gli strumenti in dotazione, anche nel territorio urbanizzato;
- le imprese di disinfestazione o pest-control regolarmente certificate secondo le norme UNI EN 16636:2015 "Servizi di gestione e controllo delle infestazioni requisiti e competenze", o i coadiutori adeguatamente formati da corsi tenuti dalla Città Metropolitana di Bologna o altre Amministrazioni autorizzate a svolgerli, delle operazioni di controllo, anche in area urbana privata.

### **VIETA**

A tutti i cittadini di somministrare alle nutrie alimenti, di qualsiasi tipo e natura.

### **AVVERTE**

- che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano aver titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse vengano riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;
- che le violazioni alla presente ordinanza determinano la irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 commisurata proporzionalmente alla gravità delle inosservanze riscontrate, oltre l'obbligo comunque di operare gli interventi necessari alla rimozione del problema;

## **DISPONE**

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, ogni agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo e/o su segnalazione degli incaricati dal Comune al servizio di lotta alla Nutria;
- che sia vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come di ogni altro metodo non selettivo;
- che siano sempre rispettate le vigenti disposizioni di legge in materia di armi da fuoco e smaltimento delle carcasse;
- che la presente ordinanza entri in vigore al momento della sua pubblicazione all'albo pretorio e sia valida fino all'assunzione di ulteriori diversi provvedimenti da parte dell'Organo adottante;

Manda copia del presente provvedimento:

- Alla cittadinanza
- Polizia Locale dell'Unione Reno Galliera;
- Stazione Carabinieri Galliera;
- Carabinieri Forestali;
- Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna;
- Consorzio della Bonifica Renana;
- Centro Servizi ATC;
- Azienda Sanitaria Locale;
- Prefettura di Bologna;
- Albo Pretorio.